

Dichiarazione dell'alta rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi in relazione a misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il 23 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio¹.

La decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio ha imposto ulteriori restrizioni in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, tra l'altro limitando gli introiti della Russia provenienti dall'energia mediante il divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) russo, mediante il divieto totale di effettuare operazioni nei confronti di Rosneft e Gazprom Neft per quanto riguarda le importazioni di petrolio e gas nell'UE e mediante l'estensione del divieto di importazione di una variante di gas di petrolio liquefatto (GPL). La decisione ha inoltre imposto misure restrittive nei confronti delle navi della flotta ombra come pure il divieto di effettuare operazioni nei confronti di operatori che agevolano i flussi di introiti della Russia provenienti dall'energia. In aggiunta, la decisione ha esteso il divieto di effettuare operazioni ad altre banche in Russia e a banche di paesi terzi in Asia centrale, e ha imposto nuove restrizioni ai sistemi russi delle carte di pagamento e di pagamento rapido (Mir e SBP). La decisione ha poi vietato l'uso della criptovaluta A5A7 e ha introdotto divieti riguardanti la prestazione di servizi per le crypto-attività e di determinati servizi in ambito fintech. La decisione ha ampliato le restrizioni e i divieti relativi alle esportazioni per smantellare e indebolire ulteriormente il complesso militare-industriale russo. Oltre a ciò, la decisione ha disposto misure riguardanti le zone economiche speciali russe, ha introdotto divieti su determinati servizi per bloccare l'accesso russo alle capacità digitali avanzate e ha imposto un divieto sui servizi di riassicurazione. Infine, la decisione ha introdotto l'obbligo, per i diplomatici russi che viaggiano nell'UE fuori dal loro paese di accreditamento, di informare in anticipo lo Stato membro dell'UE interessato. Gli Stati membri dell'UE possono imporre un obbligo di autorizzazione ai diplomatici russi che intendano recarsi nei loro territori sulla base di visti o permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.

Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia e Ucraina aderiscono a tale decisione del Consiglio.

Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi alla decisione del Consiglio.

L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace.

¹ G.U.L., 2025/2032, 23.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj>.